



# COMUNE DI MISILMERI

Citta' Metropolitana di Palermo

## Deliberazione del Consiglio Comunale

Con Immediata esecuzione

**COPIA**

**N. 22 del registro**

**Data 5 maggio 2021**

**Oggetto:** Piano regolatore generale adottato con delibera del Commissario ad Acta n. 67 del 12.08.2002 e approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica del 18 ottobre 2006. Sentenza TAR n. xxxx /2015 - Deduzioni dell'Ente sull'osservazione n. 74.

---

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di maggio alle ore 18:07 e s.s. in seguito a regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale tramite modalità telematiche ai sensi della determinazione n. 1 del 06.11.2020 del Presidente del Consiglio Comunale f.f. avente ad oggetto "Criteri per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17.03.2020 (pubblicato sulla GURI n. 70 del 17.03.2020)", in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:

1) Amato Paola	presente	9) Ferraro Elisabetta	presente
2) Arnone Angelo	presente	10) La Barbera Francesco	presente
3) Bonanno Giuseppe	presente	11) Romano Vincenzo	presente
4) Cerniglia Filippo	assente	12) Stadarelli Rosalia	assente
5) Cocchiara Agostino	presente	13) Strano Giusto	presente
6) D'Acquisto Rosalia	presente	14) Tripoli Salvatore	presente
7) Falletta Sonia	presente	15) Tubiolo Antonino	presente
8) Ferraro Antonino	presente	16) Vicari Giovanna	presente

**PRESENTI N. 14**

**ASSENTI N. 2**

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza il Sig. Tubiolo Antonino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.-  
Assiste il Segretario Generale del Comune con funzione di verbalizzazione, dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi.

## Il Responsabile dell'Area 4 "Urbanistica"

Premesso che:

- con delibera del Commissario ad Acta n° 67 del 12/08/2002 è stato adottato il P.R.G. del Comune di Misilmeri ed i suoi allegati;

- la sig.ra xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ha presentato nei termini una opposizione (n. 74) relativa ai fondi di proprietà identificati in catasto al Foglio 20 part.II. 209, 176, 241, 242, 214, ricadenti nel PRG adottato in ZTO "E1", rilevando che

*"1. nel PRG a confine con detto terreno è stata individuata una ampia zona destinata ad area di completamento edilizio e delle urbanizzazioni primarie e secondarie con il simbolo "Cr";*

*2. l'anzidetto terreno è in perfetta continuità con la zona Cr delimitata e servita dall'ampliamento dell'ex trazzera Pantaleo oggi strada urbana d'adeguata sezione (ml. 8-10) con tappetino di finitura in asfalto e reti di pubblici servizi;*

*3. a ridosso della stessa area si può palesemente notare una intensa edificazione a media densità, costruzioni che verosimilmente non rispondono ai requisiti fissati dal precedente PdF e quindi presumibilmente in difformità allo strumento vigente all'atto dell'edificazione.*

*Considerato quanto in premessa la scrivente non trova sufficienti motivazioni alla scelta progettuale che di fatto penalizza pesantemente il proprio terreno libero da costruzioni abusive e avvantaggia inopinatamente le aree limitrofe oggetto di abusi di ogni genere. Pertanto non può essere accettato in linea di fatto e in diritto una discriminante così plateale in un comprensorio cosiddetto urbanisticamente "omogeneo" che andrebbe trattato con le medesime misure, cioè destinandolo tutto a zona "Cr";*

- la sig.ra xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ha concluso la propria opposizione chiedendo *"che la destinazione del suolo ad uso "Cr" venga estesa anche al proprio terreno";*

- sulla opposizione n° 74 in argomento il progettista del P.R.G. si era espresso, nei tempi e nelle modalità stabilite dalla L.R. 71/78, per la sua accoglibilità, atteso che *"l'inserimento del lotto dell'opponente nella zona "Cr" non comporta alcun incremento di nuova volumetria, avendo il PRG assegnato alle intere zone "Cr" una dotazione di servizi ed attrezzature ed una volumetria di completamento per complessivi n. 45 abitanti insediabili da reperire nelle aree libere che trovasi al loro interno";*

- su tale osservazione l'organo comunale cui spetta l'onere di formulare le proprie deduzioni, entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni e opposizioni (ex art- art. 3, comma 5, della L.r. n. 71/78), non ha espresso alcuna valutazione;

- con Decreto Assessoriale 18 ottobre 2006 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica è stato approvato il P.R.G. del Comune di Misilmeri ed i suoi allegati, omettendo di assumere le determinazioni di competenza, previste dall'art. 4 della L.r. n. 71/78, sulla opposizione in argomento;

- con Sentenza n° xxxx /15 Reg. Coll. N° 00650/2007 Reg. Ric., notificata a questo Ente in data 26/01/2021, il TAR ha disposto l'annullamento del P.R.G. *"per la parte relativa al territorio oggetto della opposizione della ricorrente, con il conseguente obbligo del Comune di Misilmeri di esaminare l'opposizione presentata dalla ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, per poi trasmettere le relative valutazioni all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, che provvederà ad assumere le definitive determinazioni su tale opposizione, nei tempi e nei modi di legge",* pur ammettendo che *"le scelte urbanistiche che devono essere*

effettuate dalle amministrazioni in sede di pianificazione territoriale sono, in linea di principio, ampiamente discrezionali. Nell'ambito del procedimento volto alla formazione degli strumenti urbanistici, i privati possono intervenire solo attraverso le opposizioni e osservazioni, e cioè attraverso strumenti che non hanno la forza di modificare le scelte effettuate, ma la funzione, sostanzialmente collaborativa, di evidenziare particolari situazioni o circostanze che possano indurre l'amministrazione a rivedere le scelte in corso di adozione;

- le N.T.A. del P.R.G. adottato, all'art. 21 disciplinano le zone Cr e Cr\* quali:

*“zone parzialmente edificate di espansione edilizia, art. 21, norme tecniche di attuazione. Rientrano in tali zone le aree urbane già individuate come agglomerati abusivi il cui iter di formazione non è stato definito, ed aree sub-urbane non ancora perimetrare come agglomerati abusivi di cui alla legge regionale n. 37/85, e che comunque non posseggono le caratteristiche di zona B, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68. In tali zone il piano regolatore generale si attua attraverso il P.P.R.U ai sensi della legge regionale n. 457/78, finalizzato al recupero del patrimonio edilizio realizzato abusivamente e alla dotazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie. Nelle more dell'approvazione del piano regolatore generale sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia, nel rispetto della volumetria esistente.”*

Dato atto che con il DECRETO assessoriale 18 ottobre 2006 di approvazione del P.R.G. il suddetto art. 21 delle N.T.A. è stato abrogato e con esso la previsione delle Z.T.O. “Cr” e “Cr\*” prescrivendo soltanto che:

*“per le costruzioni esistenti gli interventi consentiti sono: manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia nel rispetto della volumetria esistente, così come definita dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78”;*

- che all'atto della notifica della sentenza il Responsabile pro-tempore dell'Area 4, arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, ha avviato le procedure richieste dal TAR, in qualità di Responsabile del procedimento;

Visto il parere espresso sulla opposizione n. 74 dal Responsabile del procedimento, arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, che si allega alla presente sub lett. A) per fare parte integrante del presente provvedimento;

Atteso che il citato parere sulla opposizione in commento testualmente recita: *“l'inserimento del lotto dell'opponente nella zona “Cr” non troverebbe oggi alcuna giustificazione urbanistica, né si potrebbe ammettere una destinazione di zona “C”, con nuove volumetrie edilizie ed abitanti da insediare, nell'unico lotto della ricorrente a fronte della complessiva destinazione di verde agricolo dei lotti circostanti”.*

Considerato che lo stesso conclude: *“per le ragioni fin qui illustrate si ritiene non accoglibile la richiesta della ricorrente”;*

Riconosciuta la competenza dell'organo consiliare alla formulazione delle deduzioni sulle opposizioni e osservazioni, ai sensi dell'art. 3 della L.r. n. 71/78;

Vista la Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n° 1150;

Vista la L. 06/08/1967 n° 765;

Visto il D.M. 2 aprile 1968 n° 1144;

Visto il D.P.R. 380/01 T.U. edilizia;

Visto il vigente P.R.G. il Regolamento edilizio e le N.T.A. del Comune di Misilmeri;

Condivise le deduzioni espresse sulla opposizione n. 74 dal Responsabile pro-tempore dell'Area 4/Responsabile del procedimento, arch. Giuseppe Lo Bocchiaro;

## **Propone**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 10/91 per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo:

1) di dare atto che le deduzioni espresse sulla opposizione n. 74 dal Responsabile del Procedimento, arch. G. Lo Bocchiaro, fanno parte integrante del presente provvedimento, cui sono allegate sub. Lett. A);

2) di condividere il parere espresso dal Responsabile del procedimento, sintetizzato in narrativa, e, quindi, di non accogliere l'osservazione n. 74;  
e, per l'effetto,

3) di confermare la destinazione a ZTO "E1", come da previsione del PRG, dell'area della opponente, identificata in catasto al foglio 20 part.lla 209, 176, 241, 242, 214;

4) di dare mandato al Responsabile dell'Area 4 di provvedere ad ogni altro adempimento previsto ex lege, conseguente all'avvenuta adozione della presente proposta di deliberazione;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del vigente O.A.EE.LL.

Misilmeri 29.03.2021

**Il proponente**  
F.to: arch. Rita Corsale

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 29.03.2021

**Il Responsabile dell'Area 4**

F.to. arch. Rita Corsale

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Misilmeri, 31.03.2021

**Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"**

F.to:dott.ssa Bianca Fici

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al n.3 dell'o.d.g, avente ad oggetto:«Piano regolatore generale adottato con delibera del Commissario ad Acta n. 67 del 12.08.2002 e approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica del 18 ottobre 2006. Sentenza TAR n. xxxx/2015 - Deduzioni dell'Ente sull'osservazione n. 74».

Si da atto che sono presenti nell'aula virtuale n.14 consiglieri, assenti n.2 (Cerniglia Filippo e Stadarelli Rosalia).

Per l'amministrazione sono presenti gli assessori : Domenico Cammarata e Maria Concetta Fascella;

Illustra il punto all'ordine del giorno l'Architetto Rita Corsale, Responsabile dell'Area 4 "Urbanistica";

In assenza di interventi il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di deliberazione

## **Il Consiglio Comunale**

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Piano regolatore generale adottato con delibera del Commissario ad Acta n. 67 del 12.08.2002 e approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica del 18 ottobre 2006. Sentenza TAR n. XXX/2015 - Deduzioni dell'Ente sull'osservazione n.74», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dall'arch. Rita Corsale, responsabile dell'area 4, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'esito della votazione espressa per appello nominale sulla proposta di deliberazione che produce il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:

Presenti	14	
Voti Favorevoli	12	
Astenuti	2	Arnone Angelo e D'Acquisto Rosalia

## **Delibera**

– di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Piano regolatore generale adottato con delibera del Commissario ad Acta n. 67 del 12.08.2002 e approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica del 18 ottobre 2006. Sentenza TAR n. XXX/2015 - Deduzioni dell'Ente sull'osservazione n. 74», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

## **Delibera**

Con successiva votazione, voti favorevoli 12, astenuti 2 (Arnone Angelo e D'Acquisto Rosalia);

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.-

**IL PRESIDENTE**

F.to: sig. Antonino Tubiolo

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

F.to: sig. Francesco La Barbera

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

---

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile

in data \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li 05/05/2021

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

---

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
dalla residenza municipale li, 06.05.2021

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---

**Affissa all'albo pretorio on line dal 06.05.2021 al 21.05.2021**

**nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"**

**Defissa il 22.05.2021**

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 06.05.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**